



*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, ri. 59», ed in particolare l'articolo 7, comma 2, il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri determina, con proprio decreto, le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri da lui delegati;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, in via di conversione, che tra l'altro attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, le funzioni in tema di contrasto e trattativa internazionale e del dialogo giovanile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni; le funzioni già attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 1, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali, le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in tema di sensibilizzazione e prevenzione dei giovani rispetto al fenomeno delle dipendenze e dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nonché le ulteriori altre funzioni in materia di politiche giovanili, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'On. Giorgia Meloni è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2006 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la gioventù;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 recante la delega di funzioni in materia di gioventù;

*U.M.*



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

RITENUTO di dover garantire al Ministro della gioventù un adeguato supporto organizzativo tramite l'istituzione di una struttura di missione, in attesa dell'istituzione di una apposita struttura generale;

## DECRETA

### Art. 1 (Istituzione della struttura di missione)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita la struttura di missione denominata «Dipartimento della Gioventù», posta alle dipendenze funzionali del Ministro della gioventù.
2. La struttura di missione costituisce struttura di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. f) del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni.
3. La struttura di missione svolge la propria attività, nelle more dell'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di una struttura generale ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, fino al 31 dicembre 2008 e comunque non oltre la data dell'istituzione della predetta struttura generale.

### Art. 2 (Funzioni)

1. La struttura di missione ha il compito di provvedere agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'esercizio delle funzioni delegate al Ministro della gioventù, con particolare riguardo alle seguenti funzioni:
  - a) affermazione dei diritti dei giovani all'espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica;
  - b) promozione del diritto dei giovani alla casa, ai saperi e all'innovazione tecnologica, nonché promozione e sostegno del lavoro e dell'imprenditoria giovanile;

*l n n.*



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- c) promozione e sostegno delle attività creative e delle iniziative culturali e di spettacolo dei giovani, e delle iniziative riguardanti il tempo libero dei giovani, i viaggi culturali e di studio;
- d) promozione e sostegno dell'accesso dei giovani ai progetti, programmi e finanziamenti internazionali e comunitari;
- e) gestione del Fondo per le politiche giovanili, istituito dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;
- f) gestione del Fondo di cui all'articolo 1, di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1293 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di sensibilizzazione e prevenzione dei giovani rispetto al fenomeno delle dipendenze;
- g) gestione del Fondo di cui all'articolo 1, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali;
- h) rappresentanza del-Governo-negli-or-gan Smi-internazionali-e---comunitari ---  
istituiti in materia di politiche giovanili.

## Art. 3 (Struttura e personale)

1. Alla struttura di missione è preposto un responsabile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro e scelto tra le categorie di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Alla struttura di missione è assegnato, oltre al responsabile, un contingente di sei unità di personale dirigenziale, di cui due con incarico dirigenziale di livello generale e quattro con incarico di livello dirigenziale non generale. Il personale dirigenziale è scelto tra i dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fermo restando il limite massimo delle sei unità, non più di due incarichi di cui non più di uno di livello dirigenziale generale possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non più di un incarico di livello dirigenziale non generale può essere conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Alla struttura di missione sono assegnate quaranta unità di personale non dirigenziale. Nell'ambito delle suddette quaranta unità non più di venti possono essere scelte tra personale non dirigenziale dei ruoli delle amministrazioni del comparto Ministeri collocati in posizione di comando,

1 A .



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

aspettativa, fuori ruolo, o comunque poste a disposizione, ai sensi dell'art. 11, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Si applica l'articolo 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

4. Il contingente di cui ai commi 2 e 3 è aggiuntivo e non determina variazioni nella consistenza organica del personale di cui agli art. 9 bis e 9 ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 5-quater del medesimo provvedimento.

5. Per le esigenze della struttura di missione possono essere nominati non più di cinque consulenti o esperti anche estranei alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al conferimento degli incarichi al personale dirigenziale si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002.

---All'assegnazione del personale non dirigenziale alla struttura si provvede con provvedimenti del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

## Art. 4 (Trattamento economico)

1. Al responsabile della struttura di missione è attribuito un trattamento economico in misura pari a quello dei capi dei dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Al personale con incarico dirigenziale di livello generale è attribuito un trattamento economico pari a quello dei coordinatori di uffici interni ai dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Al personale con incarico dirigenziale di livello non generale è attribuito il trattamento economico dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri con retribuzione di posizione fascia A per due posizioni e di fascia B per le rimanenti due.

1 / A



# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

A05  
(Oneri)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto fanno carico sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 6  
(Decorrenza)

1. Il presente decreto ha efficacia a decorrere dall'8 giugno 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Bilancio e Ragioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di competenza.

Roma, 20 giugno 2008

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

~ ~ I

MINISTERI ISTITUZIONI

Pres. Cons. ~tri

&g,tc> ALLA

Addi

PIV **CONTI 2008**

*Col*

*U*

tc' 110A

~ ^U nr, 'V5r

IL COELENTE